

Circ. 19-1-1998 n. 13/E (1)

Tasse sulle concessioni comunali. Art. 51 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Abolizione del tributo (2).

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

L'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" - pubblicato sul supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997 - ha disposto l'abolizione delle tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Detta abolizione decorre dal 1° gennaio 1998; pertanto, come già precisato con comunicato stampa in data 17 dicembre 1997, non sono più dovuti i pagamenti relativi al rilascio o al rinnovo di autorizzazioni o licenze la cui validità decorre dal 1° gennaio 1998, anche nell'ipotesi in cui detti pagamenti dovevano essere effettuati entro il 31 dicembre 1997.

In proposito, va ricordato che l'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, relativo alle tasse sulle concessioni governative, alla cui disciplina rinvia l'art. 8, comma 2, del citato D.L. n. 702 del 1978, stabilisce che gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate. In tal modo, anche per le tasse sulle concessioni comunali, il semplice adempimento dell'obbligo fiscale, diveniva sostitutivo degli obblighi previsti dall'art. 13 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 13 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dando così luogo ad una procedura di "rinnovo automatico" della validità dei provvedimenti amministrativi.

Con il venir meno dell'obbligo tributario, non essendo quindi più operante detto rinnovo automatico, occorre dotare il comune di uno strumento che consenta di venire a conoscenza di quali soggetti intendono continuare a svolgere la propria attività. A tal fine si ritiene opportuno seguire le procedure indicate nella circolare 22 gennaio 1996, n. 559/C.612.12982.D1 del Ministero dell'interno - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1996 - emanata in relazione alla soppressione di alcune tasse sulle concessioni governative, che aveva posto analoghi problemi.

Pertanto i titolari delle licenze e delle autorizzazioni per le quali non è più previsto il pagamento delle tasse sulle concessioni comunali, devono presentare al comune, prima della scadenza, una "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" dalla quale risulti l'intenzione di voler continuare a svolgere l'attività esercitata anche per l'anno successivo. Analogamente dovrà operarsi per il rinnovo delle autorizzazioni per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, che a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, hanno validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, con la differenza che nell'ipotesi in esame, a causa della diversa durata di validità del provvedimento amministrativo, la suddetta "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" dovrà essere presentata entro la scadenza del termine di cinque anni dal rilascio o dai successivi rinnovi quinquennali.

Riguardo alla procedura che il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a seguire per l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, occorre innanzitutto precisare che la "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" deve essere redatta in carta semplice, in quanto tale documento non rientra tra gli atti compresi nella tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Al fine di garantire agli interessati la necessaria informazione, è opportuno che i comuni specifichino nei provvedimenti amministrativi che verranno rilasciati a decorrere dall'anno in corso, che gli stessi alla scadenza si intendono automaticamente rinnovati con la semplice presentazione da parte del titolare della licenza o dell'autorizzazione di una "dichiarazione di prosecuzione dell'attività" per il periodo successivo.

L'abrogazione dell'art. 8 del D.L. n. 702 del 1978 determina altresì l'inapplicabilità della disposizione contenuta nell'art. 9 del D.P.R. n. 641 del 1972, relativa alle sanzioni comminabili a carico di coloro che esercitano un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa; del pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo; ed, infine, di coloro che non abbiano pagato le tasse annuali. Conseguenza, pertanto, che le uniche sanzioni applicabili saranno quelle che specifiche norme pongono a carico di coloro che svolgono attività senza le prescritte licenze o autorizzazioni o in violazione delle disposizioni imposte da leggi o dalle autorità competenti.

Da quanto esposto deriva che le eventuali impugnazioni dei provvedimenti assunti al riguardo dal comune dovranno esser proposte con le procedure previste dalle norme regolanti la materia e non con ricorsi in sede tributaria, poiché le relative controversie che potranno insorgere non sono di natura fiscale.

Le Direzioni regionali in indirizzo sono incaricate di diffondere, con la massima urgenza, la presente circolare ai comuni delle rispettive circoscrizioni.

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

(2) Cfr. per ulteriori chiarimenti circolare 30 gennaio 1998, n. 35/E, emanata dal Ministero delle finanze.